



Criteria quantitativi e qualitativi per la definizione della significatività e della definizione di stretti familiari ai fini della valutazione d'indipendenza ai sensi del nuovo codice di corporate governance.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2021

Criteria quantitativi e qualitativi per la definizione della significatività e della definizione di stretti familiari ai fini della valutazione d'indipendenza ai sensi del nuovo codice di corporate governance.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver ripercorso le previsioni del Codice di *Corporate Governance* (anche il "Codice") ha definito il presente documento, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, il quale contiene la determinazione dei criteri quantitativi e qualitativi per la definizione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della remunerazione aggiuntiva, nonché la definizione di "stretti familiari" ai fini della valutazione dell'indipendenza ai sensi del Codice di amministratori e sindaci di ACINQUE S.p.A.

1. Premessa

La Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* alle lettere c) e d) prevede che l'indipendenza di un amministratore potrebbe essere o apparire compromessa:

"c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva¹ rispetto

¹Ai fini della determinazione della "significativa remunerazione aggiuntiva" nella raccolta "Le Q&A funzionali all'applicazione del Codice di Corporate Governance - edizione 2020" viene chiarito che: "Il **Codice esclude espressamente dall'ammontare della 'significativa remunerazione aggiuntiva' che potrebbe inficiare l'indipendenza del singolo amministratore il 'compenso fisso per la carica' e i 'compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice'**. Per 'compenso fisso per la carica' si intende: - la remunerazione determinata dall'assemblea per tutti gli amministratori o stabilita dall'organo di amministrazione per tutti gli amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'assemblea per l'intero organo di amministrazione; - l'eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo amministratore non esecutivo all'interno dell'organo di amministrazione (presidente, vicepresidente, LID), definito secondo le best practice previste dalla raccomandazione 25 (cioè tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili). Al contrario, il compenso ricevuto dall'amministratore della società che aderisce al Codice per gli incarichi nella società controllante o nella società controllata è considerato quale 'remunerazione aggiuntiva' ed è pertanto valutato nella sua 'significatività' ai fini della raccomandazione 7, lett. d). Per 'compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice' si intendono i compensi che il singolo amministratore riceve in ragione della sua partecipazione ai comitati endoconsiliari, aventi competenze funzionali all'applicazione del Codice, incluso l'eventuale comitato istituito ai sensi della raccomandazione 1, lett. a), purché non sia un comitato esecutivo. Come previsto espressamente dal Codice, sono inoltre assimilabili ai compensi da 'comitati raccomandati dal Codice' anche i compensi per la partecipazione ai comitati (o organismi) previsti dalla normativa vigente, escluso l'eventuale comitato esecutivo" (Risposta alla Q&A riferita alla Raccomandazione 7, lett. d)).

al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente”.

La Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* richiede poi al Consiglio di Amministrazione di predeterminare **“almeno all’inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d)”**.

Al riguardo, la medesima Raccomandazione precisa che *“Nel caso dell’amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l’organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all’interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi”*.

Si segnala che, i criteri quantitativi e qualitativi, una volta adottati, troveranno applicazione anche alla valutazione di indipendenza dei sindaci².

L’applicazione delle circostanze indicate dal Codice di *Corporate Governane* ai fini della valutazione dell’indipendenza richiede inoltre di stabilire chi sono gli “stretti familiari” degli amministratori e dei sindaci da considerare ai sensi della lett. h) della Raccomandazione n. 7³. Nelle Q&A è stato chiarito che il Codice non definisce il perimetro dei soggetti che si intendono “stretti familiari” e che, pertanto, la loro identificazione è rimessa all’apprezzamento del Consiglio di Amministrazione⁴.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA ADOTTATO I SEGUENTI CRITERI:

2.1 Significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali

Le relazioni commerciali, finanziarie o professionali rilevanti da considerare (le **“Relazioni Rilevanti”**) nel valutare in concreto l’indipendenza di un amministratore o di un sindaco di ACINQUE (l’**“Esponente”**) sono quelle intrattenute nei tre esercizi precedenti dall’Esponente, direttamente o indirettamente, (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) con i seguenti soggetti (i **“Soggetti Rilevanti”**):

- (i) ACINQUE, le società da essa controllate e i relativi amministratori esecutivi o il *top management*, nonché
- (ii) un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; se il controllante è una società o ente, i relativi amministratori esecutivi o il *top management*.

²Ai sensi della [raccomandazione n. 9](#) del Nuovo Codice *“Tutti i componenti dell’organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell’indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall’organo di amministrazione o dall’organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell’organo di controllo”*.

³Ai sensi della lett. h) della raccomandazione 7 del Nuovo Codice, l’indipendenza di un amministratore è compromessa o appare compromessa *“se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti”*.

⁴Così la Risposta alla Q&A riferita alla Raccomandazione 7, lett. h) nella quale viene inoltre precisato che *“in base ad una mera elencazione esemplificativa e non esaustiva, sono comunemente intesi quali ‘stretti familiari’ i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi”*.

In particolare, le Relazioni Rilevanti intrattenute con i Soggetti Rilevanti sono di norma da considerare significative, e quindi in grado di compromettere l'indipendenza dell'Esponente, se il corrispettivo complessivo annuo di tali Relazioni Rilevanti superi l'importo complessivo del compenso fisso annuo percepito dall'Esponente per la carica e per l'eventuale partecipazione ai comitati (o organismi) raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente.

Con riguardo alle relazioni professionali, qualora l'Esponente sia *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, la significatività della relazione sarà valutata anche con riguardo all'effetto che la stessa potrebbe avere sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza, nonché in considerazione dell'importanza dell'operazione oggetto della relazione professionale per ACINQUE e per il Gruppo ACINQUE, indipendentemente dal ricorrere dei suddetti criteri quantitativi.

2.2 Significatività della remunerazione aggiuntiva

La remunerazione aggiuntiva da considerare nel valutare in concreto l'indipendenza di un Esponente ricomprende la somma di qualsiasi remunerazione aggiuntiva riconosciuta da parte di ACINQUE, di una sua controllata o della società controllante rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente (la "**Remunerazione Aggiuntiva**").

La Remunerazione Aggiuntiva è da considerare di norma significativa, e quindi in grado di compromettere l'indipendenza dell'Esponente, se nei precedenti tre esercizi il corrispettivo annuo ricevuto supera il 100 % del valore del compenso annuo percepito dall'Esponente per la carica e per la eventuale partecipazione ai comitati (o organismi) raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente.

2.3 Definizione di "stretti familiari"

Ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui alla raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* per "*stretti familiari*" di un'Esponente si intendono di norma:

(a) i genitori conviventi; (b) i figli e il coniuge non legalmente separato o il convivente di quella persona; (c) i figli del coniuge non legalmente separato o del convivente di quella persona; (d) i parenti conviventi di quella persona o del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Nel verificare l'indipendenza in applicazione dei suddetti criteri quantitativi e qualitativi e della definizione di "stretto familiare", il Consiglio di Amministrazione valuterà la specifica situazione tenendo conto della sua idoneità ad incidere in concreto sull'indipendenza dell'Esponente.